



Provincia di Perugia

IL PRESIDENTE

(ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i)

Proposta. n. 0000325/2017

Deliberazione n. 0000262 del 18.12.2017

Oggetto: Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA). Determinazione dell'aliquota per l'anno 2018.

RICHIAMATO l'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e sue successive modifiche e integrazioni, che - a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo - istituisce a favore delle province un tributo annuale denominato "tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali (c.d. TEFA)" il cui ammontare è determinato in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe stabilite dai comuni per la tassa sullo smaltimento dei rifiuti urbani;

VISTO l'art. 172, comma 1, lettera c) del Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti Locali - approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - secondo il quale tra i documenti da allegare al bilancio di previsione per l'approvazione da parte del Consiglio vi sono "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, [...]";

VISTO l'art. 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 secondo il quale "Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione";

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) riguardante la deliberazione da parte degli enti locali di tariffe e aliquote relative ai tributi di loro competenza;

RITENUTO di confermare, per l'anno 2018, l'aliquota applicata nel 2017;

VISTO il Testo Unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto e i Regolamenti dell'Ente;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e s.m.i.;

VISTO, in particolare, l'art. 1 commi 55 e 56 della Legge che delineano in maniera tassativa le competenze, rispettivamente, del Presidente, del Consiglio provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci;

RITENUTO, quindi, che il Presidente faccia proprie le competenze della soppressa Giunta;

DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato con l'assistenza del Vicesegretario generale;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000, come sostituito dall'art. 3 comma 2 lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

DELIBERA

1. di confermare, per l'anno 2018, quanto al tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (c.d.TEFA), l'aliquota del cinque per cento delle tariffe stabilite dai comuni per la tassa sullo smaltimento dei rifiuti urbani;
2. di dare atto che la presente deliberazione costituirà allegato al bilancio di previsione ai sensi dell'art. 172, lettera c) del Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti Locali - approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
3. di dare atto che il dott. Alberto Orvietani è il responsabile del presente procedimento amministrativo.

Inoltre, vista l'urgenza del provvedimento in discussione,

IL PRESIDENTE

Dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale".

IL PRESIDENTE: MISMETTI NANDO

IL VICESEGRETARIO GENERALE: MONTAGANO DANILO